

Oggetto: **Prescrizioni per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2<sup>12</sup>**

**A. Un lavoratore presente in azienda sviluppa sintomi di infezione respiratoria.**

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse o dispnea lo deve dichiarare immediatamente all'Ufficio del Personale,

**Avvisare Ufficio  
Personale**

L'Azienda procederà all'isolamento del lavoratore con sintomi e di quelli presenti nei locali dove questi lavora, seguendo le disposizioni dell'Autorità sanitaria.

**Procedere  
all'isolamento**

L'azienda avviserà immediatamente le Autorità sanitarie competenti tramite i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

**Avvisare Autorità  
sanitarie**

Numero verde regionale                     

Altro Numero verde (es. AUSL)                     

Nel caso in cui non sia possibile garantire adeguate condizioni per l'isolamento la persona verrà allontanata dal luogo di lavoro per un pronto rientro al proprio domicilio, comunque, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

---

<sup>1</sup> SARS-CoV-2 è il virus [Sars significa Sindrome Respiratoria Acuta Grave - Co significa Corona - V significa virus - 2 perché è una variante del Sars-CoV, il virus responsabile della Sars]. COVID-19 è la malattia [Co significa Corona - vi significa virus - d significa disease (malattia in inglese)- 19 è l'anno nel quale è stata identificata la malattia (2019).


I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS)" (Ministero della Salute, n.d.r.)

<sup>2</sup> Il presente documento è stato redatto dall'Avv.to Gualtiero Roveda con la collaborazione di MEDOC Forlì .

## FAC SIMILE

Qualora questo non fosse possibile, l'operatore dovrà recarsi all'interno dell'infermeria o di un locale chiuso, e l'azienda provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato.

Se la persona che ha manifestato sintomi nei 14 gg precedenti è anche stata a contatto con una persona malata o proveniente da aree a rischio è considerata "**caso sospetto**". Ricorrendone l'ipotesi si applica ai lavoratori con cui la persona è venuta in contatto la procedura di cui al punto B.



In ogni caso, le persone con febbre non devono rimanere al lavoro e devono contattare al più presto il proprio medico di medicina generale.

### A.1 Registrazione delle persone venute a contatto con persona con sintomi

L'azienda registra i nominativi delle persone che sono state a stretto contatto con chi ha manifestato sintomi.

L'incaricato aziendale avrà il compito di "mappare" i contatti lavorativi del lavoratore interessato raccogliendo le seguenti informazioni:

- ✓ nome e cognome;
- ✓ cellulare;
- ✓ tipologia, distanza e durata del contatto;

e dovrà trasmettere tali informazioni al Medico Competente.

**Registrazione  
delle persone che  
sono venute a  
contatto**

### B. All'azienda è comunicato che un lavoratore è risultato positivo al test SARS-CoV-2

Il personale che è stato vicino (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di SARS-CoV-2 o che viva nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di SARS-CoV-2 è definito "**contatto stretto**"<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Definizione "CONTATTO STRETTO":

- Vivere nella stessa casa di un caso confermato di COVID-19.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di COVID-19, per più di 15 minuti, a distanza inferiore a 2 metri.
- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.

## FAC SIMILE



Nel loro caso il Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) dell'AUSL di/della \_\_\_\_\_ ha stabilito la misura della *quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni* [ndr: verificare eventuali diverse disposizioni].

In caso di contatto stretto con un positivo o sospetto positivo il lavoratore deve rimanere isolato a domicilio per almeno 14 giorni dall'ultima esposizione, limitando al massimo i contatti con i propri conviventi (es. stando in una stanza separata se disponibile); effettuare automonitoraggio insorgenza sintomi mediante rilevazione giornaliera della temperatura:

- ✓ in caso di comparsa di SINTOMI NON GRAVI: contattare il proprio MMG, informare il medico competente e prolungare l'isolamento per ulteriori 14 giorni dalla scomparsa dei sintomi
- ✓ in caso di comparsa di SINTOMI GRAVI (es. difficoltà respiratoria): chiamare 112

**Contatto stretto:  
quarantena**

Tali lavoratori sono tenuti a comunicare tale circostanza, il proprio nominativo, indirizzo e numero di telefono, al numero verde regionale \_\_\_\_\_.

---

### 2. Definizione "CONTATTO INDIRETTO"

- Essere entrato a contatto con un "contatto stretto"
- Essere rimasto nella stessa stanza con un caso confermato o sospetto per meno di 15 minuti

### 3. Effettuazione dei tamponi

L'effettuazione di tamponi nasofaringei per identificazione dei ceppi virali è indicata per:

- i soggetti con sintomatologia respiratoria meritevole di ricovero;
- soggetti clinicamente guariti da COVID-19 per confermare la guarigione con effettuazione, in relazione all'andamento ciclico di 2 tamponi a distanza di 24h.

## FAC SIMILE

Numero verde AUSL locale \_\_\_\_\_

nonché al proprio medico di medicina generale (MMG), segnalando il proprio stato di **contatto stretto**.

**Il Contatto stretto  
deve comunicare il  
proprio stato al Nr.  
Verde e al Medico di  
base**

Qualora il datore di lavoro venga a conoscenza della mancata comunicazione dello stato di stato di **contatto stretto** da parte di un suo lavoratore, lo invita ad abbandonare il luogo di lavoro ed a provvedere al più presto alla comunicazione dovuta. Il personale del DSP prenderà in carico la segnalazione adottando tutte le misure sanitarie del caso.

**Il DDL allontana il  
lavoratore ed  
effettua la  
comunicazione**

L'assenza dal lavoro in tali casi è coperta da certificazione INPS riportante diagnosi riconducibili a misure precauzionali nell'attuale fase di emergenza.

### C. Caso sospetto

Il **Caso sospetto**, cioè quello di una persona che presenta i **due** requisiti<sup>4</sup>:

- presenza di un'infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: *febbre, tosse, dispnea*) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e che, nei 4 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia;
- ha avuto dei contatti a rischio (definiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica).

La condizione è equiparata a quello del lavoratore risultato positivo al test SARS-CoV-2. Ne consegue che anche per il **caso sospetto** la procedura è quella di cui al precedente punto **B**.

**Il Contatto stretto  
deve comunicare il  
proprio stato al Nr.  
Verde e al Medico di  
base**

**Il DDL allontana il  
lavoratore ed  
effettua la  
comunicazione**

---

<sup>4</sup> La semplice presenza in un lavoratore di sintomi simil-influenzali (tosse, starnuti, febbre, ecc.) non è sufficiente per definirlo caso sospetto.

## FAC SIMILE

### REGIONE LOMBARDIA

In presenza di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37.5°C) è prevista l'interruzione temporanea dal lavoro.

Al fine di poter garantire la ripresa dell'attività nel minore tempo possibile è prevista l'esecuzione del test. Se il tampone dell'operatore sintomatico è negativo e vi è risoluzione del quadro clinico, l'operatore viene riammesso al lavoro

### REGIONE VENETO

Il tampone viene eseguito su personale sintomatico o asintomatico che abbia avuto contatti stretti o indiretti con un positivo o sospetto su indicazioni del Medico Competente aziendale.

### REGIONE EMILIA ROMAGNA

In assenza di linee guida regionali i tamponi vengono eseguiti a discrezione degli organi competenti (Ausl, igiene pubblica, sindaco) su indicazione del Medico Competente.

## FAC SIMILE

### **Numeri verdi regionali**

Le Regioni hanno attivato numeri dedicati per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento e la gestione del contagio del nuovo coronavirus in Italia:

Basilicata: 800 99 66 88

Calabria: 800 76 76 76

Campania: 800 90 96 99

Emilia-Romagna: 800 033 033

Friuli Venezia Giulia: 800 500 300

Lazio: 800 11 88 00

Liguria: 800 938 883

attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 16 e il sabato dalle ore 9 alle 12

Lombardia: 800 89 45 45

Marche: 800 93 66 77

Piemonte:

800 19 20 20 attivo 24 ore su 24

800 333 444 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 20

Provincia autonoma di Trento: 800 867 388

Provincia autonoma di Bolzano: 800 751 751

Puglia: 800 713 931

Sardegna: 800 311 377

Sicilia: 800 45 87 87

Toscana: 800 55 60 60

Umbria: 800 63 63 63

Val d'Aosta: 800 122 121

Veneto: 800 462 340

**Altri numeri utili dedicati all'emergenza nuovo coronavirus:**

**Abruzzo**

Nella **Regione Abruzzo** per l'emergenza sanitaria sono attivi i seguenti numeri:

- ASL n. 1 L'Aquila: 118
- ASL n. 2 Chieti-Lanciano-Vasto: 800 860 146
- ASL n. 3 Pescara: 118
- ASL n. 4 Teramo: 800 090 147

**Liguria**

Nella Regione Liguria è attivo il numero di emergenza coronavirus 112

**Molise**

Nella Regione Molise per informazioni o segnalazioni sono attivi i numeri: 0874 313000 e 0874 409000

**Piacenza**

Nel Comune di Piacenza per informazioni contattare il 0523 317979: attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13

**Numero di pubblica utilità 1500**

Attivo anche il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute.

**Numero unico di emergenza**

Contattare il 112 oppure il 118 soltanto se strettamente necessario.